

ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio energia ed economia verde

Programmazione unitaria 2014-2020 Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese" Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese" Azione 3.3.1.

Programma cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o per l'adozione di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001.

BANDO "PICCOLE E MEDIE IMPRESE EFFICIENTI"

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NELLE PMI NEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

(ai sensi della D.G. R. n. 48/29 del 06.09.2016)

Tipologia di intervento	T1
D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015	









ASSESSORADU DE S'INDÚSTRIA ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio energia ed economia verde

Oggetto e finalità	Aumento della competitività attraverso aiuti diretti al miglioramento dell'efficienza energetica delle PMI nel territorio della Sardegna	
Tipologia di intervento D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015	T1	
Soggetti beneficiari	Piccole e Medie Imprese operative da almeno 2 anni	
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti dal Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER) e dal Reg. (UE) n. 1407/2013	
Priorità	Priorità Azione 3.3.1. e Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna	
Esclusioni	 Esclusioni previste dal Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER) e dal Reg. (UE) n. 1407/2013 Imprese ricadenti negli obblighi di cui all'art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 	
Limitazioni	Limitazioni previste dal Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER) e dal Reg. (UE) n. 1407/2013	
Principali tipologie di spese ammissibili	Diagnosi energetiche, Sistema di Gestione dell'energia ISO 50001, progetti di efficientamento energetico e cogenerazione	
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) Regolamento (UE) n. 1407/2013	
Dimensione del piano aziendale	Minimo Euro 15.000 - Massimo Euro 150.000	
Forma aiuto	Sovvenzione a fondo perduto	
Intensità aiuto	Fino ad un massimo del 65% dei costi ammissibili	
Selezione dei progetti	Procedura valutativa	
Procedura istruttoria	Sportello	
Durata	Fino al 31 dicembre 2020	
Fonti di copertura della spesa	Programmi co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali	









Sommario

Art. 1.	Finalità e oggetto	3
Art. 2.	Riferimenti normativi	3
Art. 3.	Attuazione del piano aziendale e risorse finanziarie	3
Art. 4.	Definizioni	4
Art. 5.	Soggetti beneficiari	5
Art. 6.	Settori ammissibili	5
Art. 7.	Condizioni di ammissibilità	5
Art. 8.	Piano di sviluppo aziendale	7
Art. 9.	Massimali e intensità dell'aiuto	8
Art. 10.	Spese e costi ammissibili	8
Art. 11.	Presentazione delle domande di accesso	9
Art. 12.	Cause di esclusione	11
Art. 13.	Procedure per la presentazione, valutazione e selezione	12
Art. 14.	Rendicontazione e modalità di erogazione	15
Art. 15.	Controlli e monitoraggio	16
Art. 16.	Obblighi del beneficiario	17
Art. 17.	Revoche e rinunce	17
Art. 18.	Cumulo	17
Art. 19.	Procedimento amministrativo e privacy	18
Art. 20.	Disposizioni finali	18







Art. 1. Finalità e oggetto

- 1. Come stabilito dalla D.G.R. n. 40/20 del 06.07.2016, il presente Bando costituisce procedura di attuazione delle direttive tipologia T1, finalizzate all'aumento della competitività delle Piccole e Medie Imprese (PMI) attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali, servizi di consulenza e formazione, approvate con la deliberazione n. 52/19 del 28.10.2015 come modificate dalla deliberazione n. 40/7 del 6.07.2016. Con D.G.R. n. 48/29 del 6.09.2016 le predette direttive sono state approvate in via definitiva.
- 2. Il programma è volto a promuovere la diffusione della diagnosi energetica e l'implementazione di Sistemi di Gestione dell'Energia (SGE) nelle PMI della Sardegna al fine di migliorare la loro competitività attraverso interventi di efficienza energetica. Così come previsto dalla programmazione unitaria e dalla pianificazione energetica regionale, gli interventi di efficientamento energetico sono assunti come fattori di competitività delle imprese, attraverso il miglioramento delle performance di intensità energetica dei processi produttivi e interventi di riduzione delle emissioni inquinanti.

Art. 2. Riferimenti normativi

- 1. Il presente Bando è attuato sulla base dei riferimenti normativi richiamati dall'art. 2 delle direttive di attuazione approvate in via definitiva con D.G.R. n. 48/29 del 6.09.2016, disponibili sul sito www.regione.sardegna.it.
- 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento ai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e alle disposizioni nazionali e regionali applicabili.

Art. 3. Attuazione del piano aziendale e risorse finanziarie

- 1. All'attuazione del presente Bando provvede l'Assessorato dell'industria Servizio Energia ed Economia Verde con il supporto tecnico-scientifico della Piattaforma Energie Rinnovabili dell'Agenzia regionale Sardegna Ricerche, mediante la pubblicazione di uno o più Avvisi.
- 2. Gli Avvisi contengono i termini, le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento ed eventuali altre specifiche.
- 3. La realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione, nelle stesse, di Sistemi di Gestione dell'Energia (SGE) conformi alle norme ISO 50001 sono cofinanziate con risorse del Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 8 comma 9 al D.lgs. 102/2014 e con risorse del POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse III "Competitività del sistema produttivo" Azione 3.3.1.
- 4. I progetti di efficientamento energetico, così come individuati nelle diagnosi energetiche di cui al punto precedente, sono cofinanziati con risorse del POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse III "Competitività del sistema produttivo" Azione 3.3.1.









Quadro delle risorse disponibili

Interventi ammissibili	Risorse POR FESR 2014/20 Azione 3.3.1.	Risorse nazionali (MISE)	Totale
Diagnosi energetiche e adozione di sistemi di gestione ISO 50001	€ 269.250	€ 269.250	€ 538.500
Progetti di efficientamento energetico individuati dalle diagnosi energetiche	€ 1.920.000	//	€ 1.920.000
TOTALE	€ 2.189.250	€ 269.250	€ 2.458.500

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31.03.1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. La struttura competente comunica tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili previa sospensione, anche automatica, della presentazione delle domande.

6. L'Assessore dell'Industria potrà emanare circolari esplicative e interpretative delle Direttive di Attuazione, da pubblicare sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna e sul BURAS. Parimenti, il Responsabile dell'Azione dell'Assessorato dell'Industria potrà emanare circolari esplicative e interpretative delle disposizioni attuative, da pubblicare sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna.

Art. 4. Definizioni

Ai fini del presente Bando si applicano le definizioni contenute all'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria - GBER), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26.06.2014, con particolare riferimento alle seguenti:

- «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014;
- per «avvio dei lavori» si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- «efficienza energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
- «cogenerazione ad alto rendimento»: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- «energia da fonti rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli









impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi.

Art. 5. Soggetti beneficiari

- 1. Sono ammesse a beneficiare degli aiuti regolamentati dal presente Bando le PMI, così come definite dall'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17.06.2014 e che rispettino le condizioni di ammissibilità di cui al successivo art. 7.
- 2. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di aiuti su ciascun Avviso, pena l'inammissibilità della/e domanda/e presentata/e successivamente alla prima.
- 3. Non è ammessa altresì la presentazione di più domande di accesso sullo stesso Avviso, da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti. Sono considerate appartenenti ai medesimi soggetti le imprese controllate ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17.06.2014 e dell'articolo 2359 del C.C.

Art. 6. Settori ammissibili

- 1. Sono ammessi tutti i settori¹, ferme restando le esclusioni e limitazioni previste dal Reg. (UE) n. 651/2014, art. 1 e 3 e dal Reg. n. 1407/2013, art. 1².
- 2. L'impresa operante in uno dei settori esclusi dal Reg. (UE) n. 651/2014 o dal Reg. (UE) n. 1407/2013 che opera anche in settori o attività ammessi, può beneficiare degli aiuti a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati, la separazione delle attività o la distinzione dei costi in modo tale che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del presente Bando.

Art. 7. Condizioni di ammissibilità

1. Ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal presente Bando, le imprese devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. Requisiti di ricevibilità/esclusione della domanda

Rispetto delle modalità e della tempistica di presentazione della domanda di aiuto previsti dal presente
 Bando e dagli Avvisi;

² II Reg. (UE) n. 651/2014 e il Reg. n. 1407/2013 non si applicano: agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti: quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio; agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; agli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.







¹ A titolo esemplificativo, possono accedere all'aiuto le imprese dei settori: manifatturiero, servizi, commerciale, turistico e della valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico.



- b) Conformità con la normativa in materia di Aiuti di Stato e rispetto da parte del beneficiario degli adempimenti dalla stessa previsti;
- c) Rispetto delle prescrizioni dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Stabilità delle operazioni"³.

2. Requisiti dell'impresa proponente

- a) Essere regolarmente costituita da almeno 2 anni e iscritta nel registro delle imprese;
- b) Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali;
- c) Non ricadere tra le imprese che devono rispettare gli obblighi di cui all'art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 102/14;
- d) Non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) Non essere incorsa nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del D.Lgs 8.06.2001 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- f) Operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- g) Non essere stata destinataria, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal Ministero dello sviluppo economico o dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- h) Non avere posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5/2016;
- i) Non essere un'impresa in difficoltà, come definita dall'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014.

3. Requisiti del piano aziendale e del progetto di efficientamento energetico

- a) Il piano aziendale deve riguardare una sede operativa ubicata nel territorio della Sardegna;
- b) Il valore del piano aziendale deve comportare una spesa minima pari a € 15.000, iva esclusa;
- c) Gli interventi previsti nel piano aziendale devono essere realizzati dopo la presentazione delle relative

³ Articolo 71 Stabilità delle operazioni: 1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue: a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma; b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; c)una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI. 2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.









domande di contributo⁴;

- d) La diagnosi energetica e l'implementazione del Sistema di Gestione ISO 50001 devono essere effettuati dai soggetti certificati elencati al successivo art. 8;
- e) Il progetto di efficientamento energetico deve garantire il miglioramento di almeno un Indicatore di Prestazione Generale (IPG) di cui al modulo per la rendicontazione predisposto da ENEA relativo ad un determinato vettore energetico selezionato su base annua rispetto al livello pre-intervento rilevato in fase di diagnosi per un determinato vettore energetico individuato.

Art. 8. Piano di sviluppo aziendale

1. Con esclusione degli interventi effettuati per conformarsi a norme dell'Unione Europea, sono ammissibili al finanziamento:

A) Un piano aziendale costituito dai seguenti interventi:

a.1.) Realizzazione della diagnosi energetica.

La diagnosi energetica, finalizzata alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, deve essere eseguita in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 al D.lgs n. 102/2014. Tale conformità è verificata eseguendo la diagnosi secondo le norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4. La certificazione dovrà essere eseguita da soggetti certificati quali Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), ESCo e Auditor Energetici accreditati in base alle norme UNI CEI applicabili.

- a.2.) Realizzazione di un progetto di efficientamento energetico identificato dalla diagnosi energetica con tempo di ritorno inferiore o uguale a 4 anni costituito da uno o più dei seguenti interventi:
 - 1. Interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi, diretta a ridurre l'incidenza energetica sul prodotto finale;
 - 2. Sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza;
 - 3. Sostituzione di linee di produzione con altre ad alta efficienza;
 - 4. Installazione di impianti di micro-cogenerazione ad elevato rendimento.
- B) Un piano aziendale costituto dall'implementazione di un Sistema di Gestione dell'Energia (SGE) con rilascio della certificazione di conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001.

Il certificato di conformità del Sistema di Gestione dell'energia alla norma UNI CEI EN ISO 50001 deve essere rilasciato da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Reg. (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9.07.2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

- 2. I piani aziendali di cui ai precedenti punti A e B sono alternativi. L'ammissibilità del piano aziendale di cui al punto A è subordinata alla realizzazione di entrambi gli interventi (a.1 e a.2).
- 3. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% del progetto di

⁴ Rispetto dell'effetto di incentivazione di cui all'art. 6 del Reg. (UE) 651/2014.









efficientamento, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, anche tramite ESCo (Energy Service Company), in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

Art. 9. Massimali e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 651/2014 ed entro i massimali di seguito riportati:

Interventi	Regime di aiuto Reg. n. 651/2014	Intensità massima dell'aiuto ESL	Importo massimo concedibile
Realizzazione della diagnosi energetica	Art. 49 - Aiuti per gli studi ambientali	50% dei costi ammissibili	Fino a € 5.000
Realizzazione del sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001	Art. 18 - Aiuti alle PMI per servizi di consulenza	50% dei costi ammissibili	Fino a € 15.000
Interventi di efficienza energetica (da 1 a 3)	Art. 38 - Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica	PI 50% MI 40% dei costi ammissibili calcolati secondo il paragrafo 3, lettere a) o b) dell'art. 38	Fina a €40.000
Installazione di impianti di micro cogenerazione ad elevato rendimento (4)	Art. 40 - Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento	PI 65% MI 55% dei costi ammissibili calcolati secondo il paragrafo 4 dell'art. 40	

- 2. L'aiuto è erogato nella forma di sovvenzione fino all'intensità massima prevista per ciascun intervento.
- 3. Se ricorre, potrà essere applicato anche il Reg. (UE) n. 1407/2013, previa verifica dei requisiti di ammissibilità.

Art. 10. Spese e costi ammissibili

A. Diagnosi energetica e realizzazione del Sistema di Gestione conforme alla ISO 50001

- 1. Sono ammissibili le spese sostenute per:
- a) La redazione della diagnosi energetica e per i servizi esterni di consulenza per l'ottenimento della certificazione ISO 50001 eseguiti da uno dei soggetti elencati all'articolo 8 comma 1 del D.lgs. n. 102/2014, ovvero da ESCO, EGE o auditor energetici, certificati da organismi accreditati in base alle norme UNI CEI applicabili.
- b) La certificazione di conformità alla norma ISO 50001, rilasciata da organo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Reg. (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 765/2008 del 09.07.2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

B. Interventi di efficientamento energetico

1. La base di calcolo dell'aiuto è rappresentata dal costo ammissibile per ciascuna tipologia di intervento prevista dagli articoli 38 e 40 del Reg. (UE) n. 651/2014. La determinazione del costo ammissibile dovrà avvenire a cura del









richiedente gli aiuti attraverso la relazione di un tecnico abilitato che giustifichi la scelta, sia da un punto di vista tecnico che economico, come previsto nel modello di scheda tecnica allegato al Bando.

- 2. Rientrano nei costi ammissibili:
- a) L'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprensivi delle spese di installazione e di eventuali sistemi di monitoraggio del risparmio conseguibile;
- b) Le spese per la redazione del progetto tecnico e di direzione lavori, nel limite del 5% del progetto di efficientamento.
- 3. Non sono comunque ammissibili:
- a. le spese che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore;
- b. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- c. le spese relative all'acquisto di scorte;
- d. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- e. i titoli di spesa regolati in contanti;
- f. le spese di pura sostituzione;
- g. le spese di funzionamento in generale;
- h. le spese effettuate in leasing;
- i. tutte le spese non capitalizzate;
- j. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa.
- 4. Tutti gli importi considerati ai fini dell'ammissibilità si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio.

Art. 11. Presentazione delle domande di accesso agli aiuti

- 1. La domanda di accesso agli aiuti previsti dal presente Bando deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'Avviso utilizzando esclusivamente l'apposito Sistema informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno della Regione Sardegna (Sipes) accessibile dai seguenti indirizzi:
- www.regione.sardegna.it
- www.regione.sardegna.it/pianoenergeticoambientaleregionale
- www.sardegnaprogrammazione.it.

Il soggetto beneficiario per poter presentare la domanda, pena la non ammissibilità della stessa, deve disporre:

di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del
 D.P.R. n. 68 del 11.02.2005 e pubblicato in G.U. del 28.04.2005, n. 97"⁵;

⁵ La casella di posta elettronica certificata deve essere quella comunicata al Registro delle Imprese. La casella di posta elettronica certificata del soggetto eventualmente incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione.









di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto)
 rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 e
 specificato nel D.P.C.M. 13.01.2004.

La domanda digitale (file), sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) con firma digitale, in regola con l'imposta di bollo⁶, deve essere prodotta e trasmessa tramite il sistema informatico. E' prevista la possibilità per i consulenti di gestire pacchetti di domande, fermo restando che la domanda digitale (file) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore.

2. Per accedere alla procedura il rappresentante dell'impresa deve registrarsi, come utente, sul sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna⁷. L'utente IDM può selezionare il profilo con il quale intende operare o crearne uno nuovo attraverso la procedura di accreditamento disponibile sull'apposita piattaforma informatica accessibile dal sito della Regione Sardegna.

L'accesso al sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la successiva validazione della domanda, costituisce condizione di validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) e quelle firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47)⁸. La veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. A tal fine, l'Amministrazione regionale si avvale della collaborazione degli altri soggetti istituzionalmente preposti.

Il possesso delle condizioni suddette può essere attestato con dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura sono da intendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000⁹.

- 3. Sono condizioni obbligatorie della domanda, a pena di irricevibilità:
 - la sottoscrizione digitale;
 - l'utilizzo della modulistica prevista, compilata in ogni sua parte;

Ora (HH:MM:SS)

La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm

⁹ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."







⁶ I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo:

Codice identificativo Data (GG/MM/AAA)

⁷ Indirizzo IDM RAS http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm. L'IDM serve a garantire l'identità del soggetto che accede al sistema informativo.

⁸ Vedi: D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 38 (*Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze*), comma 2: "Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 65 (*Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica*):

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445. sono valide:

a. se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b. ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; (omissis)

^{2.} Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento."



- la presenza della documentazione obbligatoria prevista dal Bando;
- la trasmissione nei termini previsti dall'Avviso.

Compongono la domanda:

- l'Istanza di accesso;
- l'ulteriore documentazione richiesta, a pena di esclusione, distinta per fasi.

La dimensione massima consigliata per gli allegati è di 2Mb. Qualora la dimensione di uno più degli allegati sia superiore, il richiedente può allegare un pdf contenente un indirizzo FTP dal quale scaricare il documento.

Art. 12. Cause di esclusione delle domande di finanziamento

1. Sono escluse dagli aiuti previsti dal presente Bando, le imprese che:

- Violano le disposizioni dell'art. 5, ovvero

- a) Non sono piccole e medie imprese secondo la definizione dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014;
- b) Presentano domande successive alla prima presentate a valere sullo stesso Avviso, anche per il tramite di soggetti controllati.

- Violano le disposizioni dell'art. 6, ovvero

a) Svolgono attività nei settori esclusi dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 651/2014 e/o dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

- Violano le disposizioni dell'art. 7, ovvero:

- a) Non rispettano le modalità e la tempistica di presentazione delle domande di aiuto previsti dal presente Bando e dagli Avvisi;
- b) Non si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato;
- c) Non si impegnano a rispettare le prescrizioni dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Stabilità delle operazioni";
- d) Non sono regolarmente costituite da almeno 2 anni e non sono iscritte nel registro delle imprese;
- e) Sono in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- f) Ricadono tra le imprese che devono rispettare gli obblighi di cui all'art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 102/14;
- g) Rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- h) Sono incorse nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del D.Lgs n. 231 del 8.06.2001 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- i) Presentano proposte progettuali elaborate in violazione delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;









- j) Non hanno adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi o agli obblighi fiscali e tributari secondo la normativa vigente;
- k) Sono state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal Ministero dello sviluppo economico o dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- l) Ricadono tra le imprese che hanno una posizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5/2016;
- m) Sono imprese in difficoltà, secondo la definizione dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014;
- n) Presentano un piano aziendale per una sede operativa non ubicata nel territorio della Sardegna;
- o) Presentano un valore del piano aziendale che comporta una spesa minima inferiore a € 15.000, iva esclusa;
- p) Avviano la realizzazione degli interventi previsti dal piano aziendale e/o sostengono spese antecedentemente alla presentazione delle relative domande di contributo;
- q) Presentano la diagnosi energetica e l'implementazione del Sistema di Gestione ISO 50001 che non sono effettuate dai soggetti certificati ammessi dal bando;
- r) Presentano un progetto di efficientamento energetico che non garantisce il miglioramento di almeno un Indicatore di Prestazione Generale (IPG) di cui al modulo per la rendicontazione predisposto da ENEA relativo ad un determinato vettore energetico selezionato su base annua rispetto al livello pre-intervento rilevato in fase di diagnosi per un determinato vettore energetico individuato.

- Violano le disposizioni dell'art. 8, ovvero

- a) Presentano un piano aziendale con interventi effettuati per conformarsi a norme dell'Unione Europea;
- b) Presentano un piano aziendale che non ricomprende gli interventi con le caratteristiche previste dalla lettera A (a.1 e a.2) o B.

Art. 13. Procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande

- 1. La procedura di selezione delle domande di accesso agli aiuti previsti dal presente Bando è di tipo valutativo a sportello, ai sensi dell'Articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 123/98 e si articola in fasi.
- 2. Ogni domanda, in ciascuna delle predette fasi, deve essere presentata dal proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dall'Avviso, pena l'inammissibilità della domanda.

- FASE 1

- 1. A seguito della pubblicazione di apposito Avviso, le imprese aventi i requisiti di cui al presente Bando, presentano la manifestazione di interesse a realizzare un piano aziendale costituto dalla diagnosi energetica e da un progetto di efficientamento energetico o un piano aziendale consistente nell'implementazione di un sistema di Gestione dell'Energia conforme alla norma ISO 50001.
- 2. La manifestazione di interesse, redatta esclusivamente attraverso il sistema Sipes, dovrà essere corredata da:









- a) Copia del preventivo di spesa per la realizzazione della diagnosi energetica o per l'adozione del sistema di gestione ISO 50001 (comprensivo della spesa per la certificazione di conformità alla norma ISO 50001);
- b) Copia della certificazione del soggetto che redige il preventivo;
- c) Report consumi aziendali;
- d) Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- e) Copia della procura speciale nel caso di firmatario diverso dal legale rappresentante.
- 3. L'ammissione della domanda avviene in base all'ordine cronologico di presentazione sul sistema Sipes fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- 4. L'ammissibilità è inoltre subordinata alla verifica dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni attraverso controlli puntuali e a campione.
- 5. Le eventuali manifestazioni di interesse eccedenti quelle finanziabili potranno essere sovvenzionate in seguito qualora si liberassero risorse.
- 6. Le imprese che ricevono la comunicazione di ammissibilità da parte dell'Amministrazione regionale potranno accedere alla fase 2 del procedimento di assegnazione dell'aiuto, in base al piano aziendale da realizzare.
- 7. I prezzi utilizzati per la stima della diagnosi energetica o dell'adozione del sistema di gestione ISO 50001 potranno essere ridimensionati se non ritenuti congrui ed in linea con il miglior prezzo di mercato, in base al report dei consumi aziendali.

- FASE 2 per le imprese che intendono realizzare il Sistema di Gestione dell'energia ISO 50001

- 1. In caso di esito positivo dell'istruttoria di cui alla fase 1, l'Amministrazione regionale emette concessione provvisoria del contributo a favore dell'impresa.
- 2. L'adozione del Sistema di Gestione dell'energia ISO 50001 dovrà essere comprovato dal certificato di conformità, che l'impresa deve trasmettere, a pena di esclusione, entro 12 mesi dalla comunicazione di concessione provvisoria del contributo, salvo proroghe debitamente motivate e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione regionale.
- 3. Il certificato di conformità deve comunque essere trasmesso all'Amministrazione regionale entro 30 giorni dalla data del suo rilascio, unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti.

- FASE 2 per le imprese che intendono realizzare la diagnosi e il progetto di efficientamento energetico

2.1) Realizzazione della diagnosi energetica e presentazione della domanda di finanziamento

- 1. Entro 120 dalla comunicazione di ammissibilità di cui alla fase 1, e comunque entro 30 giorni dalla redazione della diagnosi energetica, l'impresa deve presentare all'Amministrazione regionale, attraverso il sistema Sipes, la domanda di finanziamento del piano aziendale corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
 - 1) Diagnosi energetica redatta secondo le modalità previste dal Bando e seguendo la guida operativa Enea¹⁰;
 - 2) Modulo di rendicontazione predisposto dall'Enea¹¹;

 $^{^{10} \ \} Reperibile \ al \ link \ \underline{http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/guida-operativa-enea.pdf}$









- 3) Progetto tecnico definitivo del progetto di efficientamento;
- 4) Scheda tecnica del progetto di efficientamento;
- 5) Documentazione atta a garantire la copertura finanziaria di almeno il 25% del progetto di efficientamento (alternativa):
 - a. Attestazione della disponibilità finanziaria dei soci;
 - b. Copia del contratto di finanziamento bancario;
 - c. Copia del contratto di finanziamento di una ESCo;
 - d. Certificazione della banca attestante che è in corso l'istruttoria del finanziamento;
- 6) Autorizzazione del proprietario dell'immobile nel caso in cui l'impresa non disponga della piena proprietà;
- 7) Documentazione attestante la qualificazione ambientale dell'impresa e dei prodotti ai fini della premialità;
- 8) Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

2.2) Istruttoria della domanda di finanziamento del piano aziendale

- 1. Le imprese ammesse della fase 1 che non realizzano la diagnosi energetica e/o non presentano la domanda di finanziamento del piano aziendale secondo la fase 2, entro i limiti di rispetto della tempistica prevista dal Bando, saranno escluse.
- 2. L'Amministrazione regionale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale Sardegna Ricerche, effettua l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
- 3. L'ammissibilità della domanda di finanziamento è subordinata alla verifica dei requisiti di ammissibilità formale previsti dal Bando e alla valutazione tecnica del progetto di efficientamento con l'attribuzione di un punteggio, secondo i criteri indicati dall'allegato A. Per l'attribuzione della premialità sulla qualificazione ambientale l'impresa dovrà fornire apposita documentazione. I progetti di miglioramento dell'efficienza energetica con un punteggio:
- fino a 59 punti sono valutati negativamente.
- pari o superiore a 60 punti sono valutati positivamente.
- 4. Salvo sospensioni motivate, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'Amministrazione regionale approva gli esiti istruttori e adotta, in caso di esito positivo, il provvedimento di concessione provvisoria del contributo o, in caso di esito negativo, il rigetto dell'istanza.

2.3) Realizzazione del progetto di efficientamento energetico

- 1. L'impresa beneficiaria dovrà avviare, pena la revoca del contributo, la realizzazione del progetto di efficientamento entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione provvisoria dell'aiuto e trasmettere all'Amministrazione regionale la comunicazione di avvio dei lavori e, in base alla tipologia di intervento, copia della pratica presentata al SUAP.
- 2. Il progetto di efficientamento energetico dovrà essere concluso, collaudato e rendicontato entro 12 mesi dalla comunicazione della citata concessione, salvo proroghe debitamente motivate e preventivamente autorizzate

¹¹ Reperibile al link http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche, sezione Diagnosi Energetiche punti 2 e 3.









dall'Amministrazione regionale. Il progetto dovrà comunque concludersi entro 24 mesi dalla data di redazione della diagnosi ed entro i termini di ammissibilità della spesa dei progetti finanziati con risorse del POR FESR Sardegna 2014/2020.

- 3. In ogni fase dell'iter istruttorio, l'Amministrazione regionale e/o l'Agenzia regionale Sardegna Ricerche possono richiedere al soggetto beneficiario, una sola volta, i chiarimenti o le integrazioni necessarie rispetto ai dati e documenti forniti, assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 15 giorni. Resta inteso che, in tale evenienza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie decorrono dal ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.
- 4. Nel caso di mancata trasmissione della documentazione o di esito negativo delle attività istruttorie, la domanda è rigettata previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.
- 5. Ogni comunicazione inerente il presente procedimento amministrativo è inviata esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC) o utilizzando la piattaforma informativa allo scopo predisposta (Sipes).
- 6. Ulteriori specifiche potranno essere fornite con gli Avvisi.

Art. 14. Rendicontazione e modalità di erogazione

- 1. Per la realizzazione del Sistema di Gestione dell'energia ISO 50001 o del piano aziendale comprendente la diagnosi energetica e il progetto di efficientamento energetico, l'erogazione dell'aiuto avviene per anticipazione o per Stati di Avanzamento Lavori (SAL).
- 2. La prima quota dell'aiuto è erogabile a titolo di anticipazione fino ad un massimo del 40% del contributo concesso attraverso la prestazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'importo anticipato.
- 3. Le polizze fideiussorie devono essere rilasciate esclusivamente dalle compagnie "benevise" e "attendibili" come definite dalla Delib. G.R. n. 52/19 del 28.10.2015.
- 4. L'erogazione dell'aiuto per Stati di Avanzamento Lavori (SAL) avviene in misura non superiore a 2 (due), su richiesta dell'impresa beneficiaria. L'erogazione per SAL è subordinata al pagamento anticipato, da parte dell'impresa beneficiaria, di almeno il 50% del valore del piano aziendale approvato.
- 5. I macchinari, gli impianti e le attrezzature per i quali si richiede l'erogazione per SAL, alla data della richiesta di erogazione, devono essere acquistati e presenti presso la sede operativa interessata all'intervento, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto.
- 6. Le richieste di erogazione, devono essere presentate utilizzando la modulistica resa disponibile ai beneficiari dall'Amministrazione regionale, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e devono attestare la permanenza delle condizioni di ammissibilità dell'impresa, la conclusione e regolare esecuzione dell'investimento.
- 7. La documentazione di spesa consiste in copia delle fatture, degli F24 e dei documenti validi fiscalmente, intestati all'impresa beneficiaria e debitamente quietanzati. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il riferimento alle fonti di finanziamento e al codice unico di progetto (CUP) secondo le indicazioni fornite ai beneficiari. I documenti di pagamento consistono in copia di bonifici o assegni bancari, accompagnati da copia dei movimenti del conto corrente bancario dai quali si desuma l'avvenuto incasso da parte del fornitore. Non sono ammessi pagamenti









in denaro contante. La rendicontazione conterrà esclusivamente spese effettivamente sostenute e pagate dal beneficiario.

- 8. Per l'erogazione a saldo, l'impresa dovrà produrre la documentazione e le dichiarazioni previste entro i successivi 30 giorni dalla data di ultimazione degli interventi. In particolare dovrà fornire il verbale di collaudo o di fine lavori e, nel caso di sostituzioni, idonea documentazione atta a dimostrare il corretto smaltimento, a norma di legge, degli impianti oggetto di sostituzione.
- 9. Le erogazioni a saldo potranno essere precedute da apposito sopralluogo teso a verificare la corretta realizzazione del piano aziendale, nonché da una verifica, anche sulla base degli indicatori forniti, sul raggiungimento dei risultati previsti dal programma.
- 10. Entro 30 giorni dal rilascio della certificazione di conformità alle norme ISO 50001, i beneficiari inviano all'Amministrazione regionale la documentazione attestante la certificazione e la documentazione di spesa relativa ai costi sostenuti per l'attuazione del sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001.
- 11. A seguito dell'accertamento dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese, l'Amministrazione regionale redige una relazione istruttoria per il rilascio del provvedimento di concessione definitiva. Il provvedimento di concessione definitiva dell'agevolazione specifica l'ammontare dell'agevolazione riconosciuta rispetto ai costi previsti e rendicontati dal richiedente.
- 12. Successivamente al provvedimento di concessione definitiva, l'Amministrazione regionale provvederà all'erogazione a saldo dell'aiuto o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.

Art. 15. Controlli e monitoraggio

- 1. L'Amministrazione Regionale può effettuare controlli documentali presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione del piano aziendale e delle relative spese. Inoltre potrà verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal Bando, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.
- 2. Per i cinque anni successivi alla data di completamento del programma, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31.03.1998, n. 123, la Regione Sardegna, anche attraverso soggetti comunitari, nazionali e regionali competenti per materia, possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

Qualora a seguito dei controlli effettuati si rilevino irregolarità, o l'impresa non fornisca la documentazione oggetto del controllo, o la medesima sia difforme dalle dichiarazioni sostitutive presentate, l'Amministrazione Regionale procederà alla revoca immediata delle agevolazioni concesse e alla eventuale conseguente segnalazione alle Autorità competenti e al recupero delle risorse eventualmente versate.









- 3. La Regione Sardegna svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del piano aziendale, anche attraverso sopralluoghi ispettivi.
- 4. Il beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo delle Autorità comunitarie, nazionali e regionali anche fornendo, se richiesto, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e di altra natura.
- 5. In particolare, il Beneficiario è tenuto a collaborare ai controlli sulla stabilità dell'operazione e cioè a consentire le verifiche atte a confermare che, entro cinque anni dal suo completamento, l'operazione stessa non subisca modifiche causate dalla cessazione dell'attività produttiva o procuri indebito vantaggio a un'impresa o a un ente pubblico.

Art. 16. Obblighi del beneficiario

1. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono obbligate, pena la decadenza dai benefici del Bando, a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di Aiuti di Stato nell'ambito del POR FESR 2014/20 e della programmazione unitaria, sottoscritto in sede di concessione dell'aiuto.

Art. 17. Revoche e rinunce

- 1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Bando, comprese quelle contenute nei provvedimenti di concessione provvisoria o definitiva del contributo, determinerà la revoca da parte dell'Assessorato dell'Industria del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, con le modalità previste dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.
- 2. I contributi saranno altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.
- 3. E' facoltà dell'Amministrazione Regionale, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
- 4. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione del piano aziendale approvato dovrà comunicare tempestivamente tale volontà, tramite posta elettronica certificata, all'Amministrazione Regionale, dichiarando la disponibilità alla restituzione dei contributi eventualmente percepiti a titolo di SAL o di anticipazione, maggiorati degli interessi calcolati con le modalità indicate al comma 1.

Art. 18. Cumulo

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente Bando sono cumulabili con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili.









Art. 19. Procedimento amministrativo e privacy

- 1. Tutte le informazioni concernenti la presente procedura sono disponibili sul sito <u>www.regione.sardegna.it</u> e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richiesti all'Amministrazione regionale agli indirizzi e-mail:
 - energiaimprese@regione.sardegna.it
 - Ind.urp@regione.sardegna.it

Ovvero al seguente contatto telefonico:

- URP Assessorato Industria: +39 070 606 7037
- 2. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica quanto segue:
 - Il Responsabile del procedimento è il Direttore pro tempore del Servizio Energia ed Economia Verde dell'Assessorato dell'Industria;
 - Gli atti del presente procedimento potranno essere richiesti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), all'indirizzo: Via XXIX Novembre 1847, 23 09123 Cagliari.
- 3. Tutti i dati richiesti nell'ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 20. Disposizioni finali

- 1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.
- 2. L'Amministrazione regionale, anche per il tramite dell'Agenzia regionale Sardegna Ricerche, potrà procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento del piano aziendale e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggetti i beneficiari delle agevolazioni, anche successivamente alla data di liquidazione finale del contributo.
- 3. L'Amministrazione Regionale si riserva di apportare modifiche al presente Bando, anche in conseguenza di eventuali norme di riferimento subentranti a livello comunitario, nazionale e regionale, dandone adeguata pubblicità.





